

NEWSLETTER N. 13 - EPIDEMIA COVID-19

OGGETTO: DECRETO “LIQUIDITA’” – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO

Premessa

Gentile Cliente,
con la presente riportiamo le principali novità introdotte dal decreto “liquidità”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 aprile u.s., sulle nuove misure in materia di accesso al credito per le imprese. In particolare vengono previsti:

- per le imprese di qualsiasi dimensione, la introduzione di garanzie SACE dal 70 al 90%, senza limiti di importo;
- un ulteriore potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia PMI che viene esteso alle imprese fino a 499 dipendenti e con innalzamento della garanzia diretta al 90% e aumento del limite massimo garantito a Euro 5 milioni;
- una garanzia del 100% senza valutazione di merito su finanziamenti di massimi euro 25.000, erogati a PMI e lavoratori autonomi la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
- la semplificazione delle modalità di stipula dei contratti tra intermediario finanziario e cliente al dettaglio.

Molte delle misure previste dal Decreto sono al momento soggette a specifica autorizzazione da parte della Commissione europea che è comunque prevista a breve. Restano inoltre numerosi punti aperti su cui si attendono chiarimenti.

DOCUMENTO	PRINCIPALI NOVITA’
GARANZIE SACE – imprese di qualsiasi dimensione	<p>Fino al 31 dicembre 2020, SACE offrirà a tutti gli operatori finanziari garanzie dal 70 al 90% sui finanziamenti da questi stipulati con imprese di qualsiasi dimensione.</p> <p>Beneficiari: può essere concessa una garanzia SACE <u>a tutte le imprese di qualsiasi dimensione</u>. Le PMI devono prima aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.</p> <p>Inoltre, il soggetto beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si deve impegnare a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020; - deve assumere l’impegno di <u>gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali</u>; - <u>non deve essere classificato nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria¹, alla data del 31 dicembre 2019;</u> - <u>non deve detenere, alla data del 29 febbraio 2020 esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario.</u> <p>Ammontare garantito: deve essere al massimo pari al maggiore importo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>il 25% del fatturato 2019</u> (come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale);

¹ Regolamento CE 651/2014

DOCUMENTO	PRINCIPALI NOVITA'												
FONDO CENTRALE DI GARAZIA PMI – fino a 499 dipendenti	<p>- <u>il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019</u> (come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati).</p> <p>Esempio:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Fatturato 2019</td> <td>15.000</td> <td>25%</td> <td>3.750</td> </tr> <tr> <td>Costo personale</td> <td>5.000</td> <td>2</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Importo max garantito</td> <td></td> <td></td> <td>10.000</td> </tr> </table> <p>Destinazione: il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere <u>costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.</u></p> <p>Percentuale massima di garanzia: la percentuale è pari al <u>90% dell'importo del finanziamento (per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro)</u>²;</p> <p>Durata del finanziamento garantito: I finanziamenti coperti dalla garanzia SACE devono essere erogati entro il <u>31 dicembre 2020</u> e devono avere una <u>durata non superiore a 6 anni</u> (con pre-ammortamento massimo di 2 anni). L'impegno finanziario stanziato è pari a 200 miliardi, di cui 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI che non possono usufruire del Fondo di Garanzia in quanto hanno esaurito il plafond massimo disponibile.</p>	Fatturato 2019	15.000	25%	3.750	Costo personale	5.000	2	10.000	Importo max garantito			10.000
Fatturato 2019	15.000	25%	3.750										
Costo personale	5.000	2	10.000										
Importo max garantito			10.000										
	<p>Il Decreto Liquidità ha previsto l'estensione della Garanzia del fondo alle imprese con un numero di <u>dipendenti non superiore a 499</u> (cosiddette imprese "Mid Cap")³.</p> <p>Beneficiari: tutte le PMI fino a 499 dipendenti in bonis⁴;</p> <p>Ammontare garantito: questo non può superare alternativamente uno dei seguenti parametri⁵:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>il 25% dei ricavi 2019</u>; ii. <u>il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019</u> (o 2018 come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati); iii. <u>il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi</u> (per le PMI) e nei successivi 12 mesi (per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499); tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione; 												

² La garanzia si riduce a:

- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

³ Questo significherebbe che venga superata la definizione europea di PMI che prevede, oltre ad un numero massimo di dipendenti di 249, anche un totale attivo inferiore a 43 mln o un totale fatturato inferiore a 50 mln: sembra che le norme si applichino a tutte le imprese fino a 499 dipendenti. Il punto è in attesa di conferma.

⁴ Le nuove garanzie potranno essere rilasciate anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché successive alla data del 31 gennaio 2020.

Vengono inoltre ammesse alla garanzia anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse ad un concordato in continuità aziendale (art 186-bis L.F.), hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.) o hanno presentato un piano attestato (art. 67 L.F.).

⁵ Dal testo della norma non è chiaro se si considera come limite il maggiore o il minore fra i 3: noi propendiamo per il maggiore fra i 3

DOCUMENTO	PRINCIPALI NOVITA'
	<p>Importo massimo garantito: passa da 2,5 milioni a 5 milioni di euro. In caso di superamento, le PMI potranno fare richiesta di ulteriori garanzie presso SACE come sopra indicato.</p> <p>Percentuali di garanzia: sono state innalzate le percentuali di garanzia dall'80 al 90%;⁶</p> <p>Condizioni: ai fini dell'accesso al Fondo, <u>andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario</u> e quindi in sostanza il solo ultimo bilancio approvato (ovvero l'ultima dichiarazione dei redditi). Resta comunque la necessità di attestare le informazioni di cui sopra ed in particolare <i>"il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento"</i>;</p> <p>Durata: la garanzia può essere accordata per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi;</p> <p>Rinegoziazioni: la garanzia del Fondo all'80% potrà essere richiesta anche a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.</p>
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI – importo massimo Euro 25.000	<p>Il "Decreto" ha introdotto delle garanzie al 100% per nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.</p> <p>Beneficiari: PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;</p> <p>Garanzia: il Fondo potrà concedere una garanzia del 100%⁷;</p> <p>Condizioni: esser stati danneggiati dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione.</p> <p>Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, <u>senza alcuna valutazione da parte del Fondo</u>. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo: al momento non è però evidente se le banche procederanno senza alcuna istruttoria;</p> <p>Importo del finanziamento: l'importo finanziato non potrà essere superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi⁸ e comunque <u>entro il limite di 25.000 euro</u>;</p>

⁶ Questo a condizione che venga rilasciata specifica autorizzazione da parte della Commissione Europea. Fino all'ottenimento di tale autorizzazione, quindi, rimangono in vigore le percentuali previste dal decreto "Cura Italia" (rispettivamente 80 e 90%);

⁷ Anche in questo caso è prevista autorizzazione europea,

⁸ I ricavi devono risultare dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione

DOCUMENTO	PRINCIPALI NOVITA'
FONDO CENTRALE DI GARAZIA PMI – fino a Euro 3,2 milioni di ricavi	<p>Durata: Tali finanziamenti devono prevedere un pre-ammortamento minimo di 24 mesi ed una durata massima di 72 mesi.</p> <p>Beneficiari: Imprese con ricavi non superiore a 3,2 mln di euro;</p> <p>Condizioni: esser state danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione;</p> <p>Garanzia: il Fondo potrà concedere una garanzia del 90% cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie;</p> <p>Importo del finanziamento: la garanzia potrà essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al <u>25% dei ricavi</u> del soggetto beneficiario.</p>
MODALITA' SEMPLIFICATA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI	<p>Per i clienti al dettaglio⁹ viene concessa, fino al 31 luglio 2020, la possibilità di stipulare contratti tramite il consenso con posta elettronica non certificata senza il rischio di annullamento del contratto stesso. La valenza contrattuale si ha a condizione che il contratto firmato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riporti in allegato un documento d'identità valido del cliente; - sia identificabile in modo certo. <p>Deve inoltre essere garantita la conservazione dei documenti con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità degli stessi.</p>

*

Con i nostri migliori saluti

AGFM

⁹ Clienti al dettaglio sono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese.